



Sindacato Confederale Interdisciplinare

NATUROPATIA & D.B.N. – D.O.S

D.B.N. “Discipline Bio Naturali”

D.O.S. “Discipline Olistiche per la Salute”



Sede Sociale: Via dei Mille, 56 - 00185 Roma

Segreteria Generale: Via F. Turati, 18/20 - 84047 Capaccio Paestum (SA) Tel. 0828-871261 - Fax 0828-870984

Codice Deontologico

Il presente Codice Deontologico definisce il principio su cui si basa la nostra Organizzazione, che ritiene necessario e utile, al fine di rapportarsi verso le Istituzioni, di essere rappresentata da regole interne, che contribuiscano a far capire e far accettare che le Medicine Umanistiche Complementari - La Naturopatia - e le Discipline Olistiche Naturali, non sono semplicemente legate al razionalismo e al materialismo, ma sono colme di Valori, Speranze e Stimoli, che portano le stesse ad avere e richiedere un corretto e valido Riconoscimento Professionale e Legislativo.

Il rispetto di queste norme e regole risulta imprescindibile nell'elevare la figura professionale dell'operatore delle Discipline Olistiche Naturali e della Naturopatia, e nell'assicurare adeguati standard qualitativi e formativi nei confronti sia degli utenti sia di soggetti pubblici o privati, in un settore che, a fianco della sanità, sia finalizzato a definire una più concreta idea del Ben – Essere e della qualità della vita, stimolando l'utente/cliente a fare prevenzione mediante un salutare stile di vita.

La Naturopatia e le Discipline Olistiche Naturali sono supportate da studi, ricerche pratiche e professionalità, in un contesto che vede anche la scienza ufficiale accettare, seppur gradualmente, le positive influenze sul piano fisico ed emozionale di fenomeni e dinamiche non sempre percettibili con il tradizionale uso dei cinque sensi o secondo i parametri scientifici fino ad ora conosciuti.

Si richiede quindi agli Enti di formazione ed agli Operatori professionisti di rispettare il Codice Deontologico che segue, e di far sì che, nel rispetto di quanto stabilito anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, si favorisca il benessere fisico-emozionale-spirituale dell'essere umano e il suo riequilibrio bioenergetico, così che la Naturopatia e le Discipline Olistiche Naturali siano a tutti gli effetti riconosciute quali attività umanistico-scientifiche, perfettamente integrate nella società contemporanea, e consentano a tutti di attingere ai benefici di tali "arti e scienze" di grande saggezza e conoscenza.

In questo quadro il **SINAPE**, oltre ad esplicitare la sua azione sindacale di rappresentanza e tutela della categoria, è **Registro Professionale Nazionale** per gli Operatori del Settore.

ARTICOLO 1

L'Operatore iscritto al **SINAPE FeLSA CISL** deve avere come finalità il ricercare, formare/informare ed operare nel campo delle Medicine Umanistiche Complementari, della **Naturopatia**, delle **D.B.N. – D.O.S.**, e delle attività Associate pro **SINAPE**.

In particolare, il suo compito è finalizzato alla prevenzione delle malattie mediante interventi di *educazione al benessere* che favoriscano il mantenimento ottimale dell'omeostasi energetico-funzionale ed il ripristino dell'equilibrio armonico dell'essere umano, intervenendo sulle sue manifestazioni globali e non sulle malattie.

Il suo scopo è di stimolare nelle persone la capacità di autoguarigione e di riequilibrare il rapporto con il proprio ambiente di vita. Pertanto il libero Professionista della Naturopatia e delle Discipline Olistiche Naturali è tenuto anche ad una adeguata e profonda conoscenza della natura e degli effetti dei metodi naturopatici utilizzati.

Per esercitare la libera professione il Naturopata e l'Operatore delle Discipline Olistiche Naturali, devono rispettare gli standard qualitativi e formativi del libero professionista, il presente regolamento e la legislazione fiscale e contributiva presente in Italia; devono inoltre dotarsi di una copertura assicurativa adeguata in grado di tutelare dai rischi di eventuali incidenti durante l'espletamento dell'attività, sia sé stessi sia gli utenti assistiti.

ARTICOLO 2

Ogni iscritto ha il diritto/dovere di divulgare ai propri interlocutori e alla comunità la conoscenza della Naturopatia e delle Discipline Olistiche Naturali, valorizzandole con serietà e professionalità come Scienze e Conoscenze Complementari.

Nell'esercizio della professione, il Naturopata e l'operatore Olistico devono ispirarsi alle conoscenze della tradizione olistica "secondo il metodo ipotetico-deduttivo-sperimentale delle scienze della salute, la filosofia naturista e l'arte dell'igiene vitale", nonché alle attuali conoscenze scientifiche e ai valori etici fondamentali.

ARTICOLO 3

Nell'ambito della sua professione l'Operatore promuoverà presso i propri interlocutori/assistiti anche una sensibilizzazione nei confronti delle discipline contenute nelle Arti e Scienze descritte nell'Art. 1, in un'ottica di armonizzazione europea che allinea queste professioni emergenti all'evoluzione stessa delle Scienze Umane.

ARTICOLO 4

L'iscritto, nell'ambito della sua Professione, deve operare con ordine, disciplina e autocontrollo, distinguendosi per comportamento, serietà ed osservanza dell'etica professionale, nonché avere rispetto per tutte le diversità culturali, etniche e religiose. Gli Iscritti, Enti di Formazione e/o Scuole Affiliate hanno pari dignità. È fatto divieto di operare commistione tra ruolo professionale e rappresentanza sindacale.

ARTICOLO 5

L'Operatore, che esercita con professionalità, non deve partecipare ad imprese commerciali o d'altra natura che condizionino e compromettano la dignità e l'indipendenza professionale; può tuttavia utilizzare le strutture di società e associazioni a mero supporto delle proprie prestazioni di attività e servizi; può inoltre svolgere la sua attività in forma associativa, restando in ogni caso responsabile dei propri atti e delle proprie prestazioni.

ARTICOLO 6

Il Naturopata e l'Operatore delle Discipline Olistiche Naturali non possono svolgere attività riservate per legge a coloro che sono iscritti in albi o elenchi professionali e la cui figura professionale è disciplinata dalla Legge.

Essi non potranno sconfinare nelle attività lavorative proprie di altre professioni riconosciute e regolamentate per legge, né sovrapporsi a professioni già esistenti, tra le quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, quella del medico, dell'estetista, del fisioterapista etc..

La Naturopatia e le Discipline Olistiche Naturali si integrano e non si sostituiscono ad altre Discipline professionali inerenti la salute ed il benessere dell'individuo.

ARTICOLO 7

La potestà di scelta delle singole specializzazioni e di metodi innovativi e complementari (*Naturopatiche – Bioenergetiche – D.B.N. – D.O.S.*) deve essere espressa nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale; e se un Naturopata o Operatore Olistico constata, nell'operato di altri colleghi, riscontra gravi scorrettezze professionali, è tenuto a darne formale comunicazione al **SINAPE**.

ARTICOLO 8

L'Operatore delle D.B.N. – D.O.S. e Naturopata deve promuovere collaborazioni con la medicina ufficiale a qualsiasi livello o titolo, nell'interesse dell'utente e della propria immagine professionale e di categoria.

ARTICOLO 9

Qualora l'iscritto partecipi ad un qualsiasi Congresso/Convegno (*anche di altre Associazioni*), e rappresenti l'immagine del Sindacato o della propria Categoria, è tenuto ad usare espressioni verbali ed una condotta comportamentale che non danneggi il Sindacato, la Professione e la Categoria.

ARTICOLO 10

Il libero professionista della Naturopatia e Discipline Olistiche Naturali deve agire sempre con determinazione e senso del diritto, salvaguardando la categoria e con essa l'impegno per il riconoscimento giuridico-legale.

Collabora inoltre con i servizi esistenti nel territorio, promuovendo un dialogo continuo e rispettoso; eventuali contrasti di opinione non devono mai violare tali principi di rispetto.

ARTICOLO 11

Il libero professionista della Naturopatia e delle Discipline Olistiche Naturali ha come obiettivo primario il benessere, l'autonomia e l'autodeterminazione della persona che ha chiesto assistenza.

Esso è tenuto al segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di cui può venire a conoscenza in ragione della sua professione e del rapporto di fiducia instaurato con l'utenza.

Il Libero professionista può violare il segreto professionale solo nel caso in cui si presentino giuste cause previste dalla legge e nel caso di rischio di grave pregiudizio all'assistito, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 12

Il **SINAPE FeLSA CISL** esprime parere negativo sui singoli Operatori che rendano noto il compenso solo ad esito raggiunto.

Altresì il Sindacato contesterà nelle sedi opportune tali pratiche, considerandole finalizzate alla truffa.

Il libero professionista della Naturopatia e Discipline Olistiche Naturali concorderà dunque preventivamente con l'Utente onorari e compensi.

Il professionista non opererà in concorrenza sleale con altri colleghi, ma sarà rispettoso e solidale con essi.

ARTICOLO 13

Il libero professionista della Naturopatia e Discipline Olistiche Naturali pubblicizza il suo lavoro nel rispetto della regolamentazione italiana, senza creare false aspettative, mirando alla divulgazione delle tecniche e dei trattamenti per il miglioramento del benessere fisico-emozionale e per il riequilibrio bioenergetico.

È pertanto fatto divieto a tutti gli iscritti **SINAPE FeISA CISL**, nelle prestazioni professionali alla propria utenza, di garantire sempre ed in ogni caso la riuscita della prestazione medesima al 100%. Qualora un Operatore venisse denunciato per tale motivazione, qualora accertata, il Sindacato si riserva la decisione di non garantire l'assistenza legale convenzionata.

ARTICOLO 14

Il libero professionista della Naturopatia e Discipline Olistiche Naturali non inizia la prestazione professionale senza il consenso informato dell'Utente, da esplicitarsi sempre in forma scritta, attraverso un atto in cui l'utente consapevolmente e liberamente autorizza il professionista olistico a utilizzare metodi e tecniche naturali per valutare lo stato di benessere e il conseguente programma di recupero. L'atto si baserà sulla norma etica fondamentale del rispetto della persona e sui principi di autonomia e libertà di scelta.

I Liberi Professionisti, le Associazioni e gli Enti di formazione aderenti al **SINAPE** svolgono attività di ricerca, in accordo esplicito con l'utente e al mero fine di ottenere esiti e valutazioni di indagine nel rispetto del benessere fisico-emozionale dell'individuo.

ARTICOLO 15

Nell'ipotesi di utenti minori di età o interdetti, l'Operatore è tenuto all'obbligo di ottenere il preventivo benestare per l'accettazione dell'incarico da parte di chi esercita la patria potestà o da parte del tutore.

L'Operatore accetta l'incarico nei limiti delle proprie competenze. Nel caso in cui vengano richieste prestazioni che esulino dalle competenze medesime è tenuto, ove possa garantirne la qualità, a fornire indicazioni di altro Collega o altro Professionista.

ARTICOLO 16

Il SINAPE FeLSA CISL "Sindacato Confederale di Categoria dei Consulenti Operatori della Naturopatia e Discipline Olistiche Naturali", **riunisce, rappresenta e tutela** le Associazioni di Categoria ed Operatori aderenti per tutto quanto possa attenerne gli interessi di natura Economica, Giuridica e Morale.

ARTICOLO 17

Le associazioni ed Enti di Formazione aderenti e/o patrocinati dal **SINAPE** hanno il diritto/dovere di tutelare e assistere gli studenti, attraverso un servizio di orientamento, curando la qualità della formazione e dell'aggiornamento dei professionisti, offrendo loro anche la possibilità di Certificazione di Parte Terza delle Competenze Professionali.

ARTICOLO 18

Le associazioni ed Enti di Formazione aderenti e/o patrocinati dal **SINAPE** devono dialogare e collaborare con gli enti di formazione e le altre realtà associative al fine di creare una base formativa comune, di elevare il livello qualitativo della formazione professionale del Naturopata e degli Operatori delle Discipline Olistiche Naturali, di preservare lo storico patrimonio formativo e di conoscenze creatosi nel corso dei decenni, garantendo nel contempo una adeguata e reale rappresentanza presso le istituzioni con il fine primario di vedere riconosciuta e regolamentata la professione.

ARTICOLO 19

Le associazioni ed Enti di Formazione devono promuovere l'immagine del Naturopata Professionista ed Operatore delle Discipline Olistiche Naturali verso l'Utenza e le Istituzioni, rispettando le regole comuni caratterizzanti la buona condotta professionale, promuovendo sistemi volontari di controllo della qualità ed autoregolamentazione, indispensabili alla crescita e al consolidamento della Naturopatia e delle Discipline Olistiche Naturali.

Saranno a tal fine fondamentali i valori di riferimento per guidare azioni strategiche per essere sempre più incisivi verso le attuali e future Norme che regolano e regoleranno il mondo della Naturopatia e delle Discipline Olistiche

Naturali. Sarà infine necessario partecipare all'attività e ai programmi previsti dalla Legge ai fini della tutela della salute, nell'interesse della società.

ARTICOLO 20

Le Associazioni e gli Enti di Formazione, in sinergia con il **SINAPE**, devono contribuire ad aumentare la visibilità e il potere contrattuale dei Professionisti Naturopati, ed Operatori delle Discipline Olistiche Naturali, attraverso protocolli d'intesa e affiliazione con altre importanti realtà attive nel mondo delle professioni regolamentate e non; organizzare periodicamente eventi nazionali che aumentino la visibilità e il prestigio della Naturopatia e delle Discipline Olistiche Naturali.

ARTICOLO 21

L'iscritto e/o dirigente che non osservi il presente Codice di Comportamento e abusi della propria professione è sanzionabile con azioni disciplinari previste nelle regole attuative dello Statuto.

L'ignoranza del presente Codice Deontologico non è ammessa, e i provvedimenti disciplinari saranno risolti preliminarmente in sede di arbitrato per poi adire ad altri mezzi.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta al **SINAPE** la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto all'articolo successivo.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione delle condotte nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

Solo gli iscritti e gli Enti di Formazione Patrocinati possono utilizzare il nome e il logo del **SINAPE**.

ARTICOLO 22

Il presente **Codice Deontologico**, che potrà essere integrato o modificato in caso di necessità, è valido anche al di fuori della pratica professionale e dovrà essere rispettato da tutti gli Iscritti, Associazioni ed Enti Patrocinati, che ne approvano il contenuto e la validità, essendo questo uno strumento di

democraticità, trasparenza e tracciabilità della formazione e della professione svolta.

ARTICOLO 23

Per la corretta Approvazione, il presente Codice Deontologico deve essere corredato dalle firme del Consiglio Nazionale e riportare la data ed il luogo dell'avvenuta approvazione.

ARTICOLO 24

Il presente Codice di Comportamento dovrà pervenire a tutti gli iscritti che dovranno attenervisi entro 40 giorni a partire dal ricevimento dello stesso.

Modificato ed Approvato dal
6° Congresso Nazionale SINAPE FeLSA CISL del 25 Aprile 2017

Approvato dal
Consiglio Nazionale SINAPE FeLSA CISL del 31 Ottobre 2017

